



# COMUNE DI ALBINEA

Provincia di Reggio Emilia

P.zza Cavicchioni, 8

Tel. 0522/590211  
Fax 0522/590236  
e-mail:  
URP@COMUNE.ALBINEA.RE.IT  
Internet:  
WWW.COMUNE.ALBINEA.RE.IT  
P.IVA: 0044130358

ORDINANZA N. 15

DEL 28.10.2019

**Oggetto: FESTEGGIAMENTI DI HALLOWEEN 2019 E DEL NUOVO ANNO 2020 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'USO DI ESPLOSIVI PIROTECNICI DI QUALUNQUE GENERE NEGLI SPAZI PUBBLICI QUALI PIAZZE- PARCHI- STRADE- PARCHEGGI**

## IL SINDACO

### PREMESSO

- che in occasione delle imminenti festività di Halloween e di **fine anno** è consuetudine utilizzare per divertimento petardi e altri giochi pirici;
- che gli stessi devono rispettare standard costruttivi rigorosi per essere immessi sul mercato nazionale e locale;

**RITENUTO** che l'utilizzo scorretto di giochi pirici e soprattutto lo scoppio di petardi in luoghi particolarmente frequentati possa avere gravi ripercussioni sulla collettività causando anche danni a persone o animali;

### CONSIDERATO che:

- durante dette festività nell'intero territorio comunale, ed in particolare in alcune vie e piazze, si possono creare situazioni di spontaneo assembramento, momenti di aggregazione per numerose persone con situazioni di affollamento;
- in tale contesto, l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi, possono rappresentare un pericolo, con potenziale rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza dei cittadini;
- l'esplosione di giochi pirici e lo scoppio di petardi possono determinare serie conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei boti, oltre ad ingenerare in loro una evidente reazione di spavento (in relazione alla loro estrema sensibilità uditiva) li porta frequentemente a perdere l'orientamento, esponendoli così, anche al rischio di smarrimento e/o investimento con eventuali incidenti stradali;
- da più parti, negli scorsi anni, sono state segnalate in area pubblica situazioni di disagio dei cittadini causate dallo scoppio di giochi pirici, all'abbandono dei residui del materiale utilizzato e danni al patrimonio pubblico;

### RITENUTO che:

- per le ragioni già esposte, possono verificarsi situazioni che alimentano la percezione del disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini frequentatori abituali delle aree pubbliche, che lamentano la lesione dei loro diritti alla salute ed alla tranquillità, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica con la conseguenza di non poter liberamente fruire degli spazi urbani;
- per le ragioni già esposte, sussistano le condizioni di contingibilità strettamente correlate alle peculiarità di tempo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza strettamente correlate alla forte attualità delle esigenze di contenimento del disagio e del senso di insicurezza dei cittadini di cui si è detto;

#### **VISTI:**

- l’art. 57 del T.U.L.P.S.;
- gli artt. 7/bis e 54 del D. Lgs. N. 267/2000 e successive modificazioni;
- la L. n. 689/81 e successive modificazioni;

**AVENDO** provveduto a dare comunicazione del contenuto della presente ordinanza al Prefetto di Reggio Emilia in data 28.10.2019 n. 15003 di prot., nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L. come modificato dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, dal D.M. – Ministero Interno- 5 agosto 2008 e successive modificazioni.

#### **ORDINA**

**in tutti gli spazi pubblici quali piazze, parchi, strade e parcheggi nel territorio comunale il divieto di far esplodere giochi pirici di qualunque genere e/o petardi:**

- **dalle ore 00:00 del 31/10/2019 alle ore 24:00 del 01/11/2019.**
- **dalle ore 00:00 del 31/12/2018 alle ore 24:00 del 01/01/2020.**

#### **INVITA**

In area privata a mettere in atto tutte le azioni idonee a prevenire eventuali situazioni di pericolo a persone e animali durante l’utilizzo dei giochi pirici e petardi e raccomanda l’uso di materiale conforme alla legge vigente.

#### **DISPONE**

**Che le violazioni del dispositivo della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, sono soggette all’applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00. Nel caso l’organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali in oggetto della violazione ai sensi della L. 689/81.**

Di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line per 30 giorni.

#### **INCARICA**

Tutti gli organi di Polizia Giudiziaria e in particolare il Comando dei Carabinieri di Albinea al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche di curare l'esecuzione della presente ordinanza.

#### **TRASMETTE**

Copia del presente provvedimento al Comando dei Carabinieri di Albinea al Corpo di Polizia Municipale dell'Unione Colline Matildiche.

#### **AVVERTE**

chiunque ne abbia interesse, avverso alla presente Ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Reggio Emilia, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL SINCACO

*Nico Giberti*